

NOTA SULLA DIFFIDA AD ADEMPIERE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Il provvedimento alla cui attuazione si diffida il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte consiste – ai sensi dell’art. 2 c. 3 lett. c) Legge Regionale Piemonte n. 13/2014 – nella **“contestazione all’interessato della sussistenza delle condizioni comportanti la cessazione della carica di consigliere di amministrazione ai sensi dell’art. 3, comma 8, dell’accordo e la decisione definitiva, valutate le eventuali controdeduzioni”**.

Nel nostro caso, si tratterebbe della contestazione al dott. Piero Durando della sua incompatibilità alla carica di consigliere di amministrazione dell’IZSPLVA, determinata dalla circostanza di trovarsi a ricoprire tale carica per un terzo mandato, ciò che è espressamente vietato dalle leggi regionali del Piemonte, della Liguria e della Valle d’Aosta, dall’accordo costitutivo dell’Istituto e dallo Statuto dello stesso.

La competenza a decidere spetta al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte in base alla sopracitata Legge Regionale Piemonte 13/2014 e tale potere è richiamato e ribadito dalla Legge regionale Liguria n. 29/2013 la quale, all’art. 3 c.8 dell’Allegato dispone che **“entro cinque giorni dalla conoscenza della sussistenza della condizione di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto informa il Presidente della Regione Piemonte, il quale provvede a contestarne la sussistenza all’interessato, che ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine (...) il Presidente della Regione Piemonte decide definitivamente”**.

Identica disposizione è contenuta nell’art. 3 c. 8 dell’Allegato alla Legge regionale della Valle d’Aosta n. 15/2013.

La diffida ad adempiere viene pertanto inviata formalmente al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, in capo al quale spetta il potere di contestazione all’interessato della causa di incompatibilità e quindi a decidere in merito; nonché **per competenza** anche ai Presidenti delle Regioni Liguria e Valle d’Aosta, in capo ai quali sussiste il potere di nomina di un membro del CdA dello IZPLVA e di segnalazione delle cause di incompatibilità all’interno del CdA al Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, ed al Ministro della Sanità - organo di vigilanza sugli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, e titolare del potere di nomina di un membro del CdA dello IZPLVA.